

**CIRCOLARE N. 17****MINISTERO****DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
UFFICIO II

Roma,

Allegati: vari

OGGETTO: Circolare concernente le regole di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 per gli enti territoriali ai sensi dell'articolo 1, commi da 463 a 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Alle REGIONI E PROVINCE
 AUTONOME DI TRENTO E DI BOL-
 ZANO
 LORO SEDI

Alle PROVINCE

Alle CITTA' METROPOLITANE

Ai COMUNI

Agli ORGANI DI REVISIONE
 ECONOMICO-FINANZIARIA

e, p.c.

Alla CORTE DEI CONTI
 - Segretariato Generale
 - Sezione delle Autonomie
 ROMA

Alla PRESIDENZA
 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 - Segretariato Generale
 - Dipartimento per gli Affari Re-
 gionali, il Turismo e lo Sport
 - Dipartimento della Protezione
 civile
 - Struttura di Missione per il
 coordinamento e impulso
 nell'attuazione di interventi di
 riqualificazione dell'edilizia sco-
 lastica
 - Struttura di missione contro il
 dissesto idrogeologico e per lo
 sviluppo delle infrastrutture
 idriche
 ROMA

Al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 - Dipartimento
 dell'Organizzazione Giudiziaria,
 del Personale e dei Servizi
 ROMA

- AI MINISTERO DELL'INTERNO
- Dipartimento per gli affari in-
terni e territoriali
ROMA
- AI GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE
- All' UFFICIO LEGISLATIVO-ECONOMIA
SEDE
- All' UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE
SEDE
- All' ISTAT
Via Cesare Balbo, n. 16
ROMA
- All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti, n. 46
ROMA
- All' U.P.I.
Piazza Cardelli, n. 4
ROMA
- AI CINSEDO
Via Parigi, n. 11
ROMA
- Alle RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO
STATO
LORO SEDI

INDICE

PREMESSA	pag.	1-5
A. Enti assoggettati alle regole di finanza pubblica	pag.	6
A.1 Enti territoriali	pag.	6
A.2 Roma Capitale	pag.	7
A.3 Autonomie speciali	pag.	7-10
B. Determinazione del saldo di finanza pubblica	pag.	11
B.1 Indicazioni generali	pag.	11
B.2 Fondo pluriennale vincolato	pag.	12-13
B.3 Fondo crediti di dubbia esigibilità e Fondi spese e rischi futuri	pag.	14-15
B.4 Effetti dei Patti di solidarietà relativi agli anni precedenti	pag.	16-17
C. Riflessi delle regole di finanza pubblica su previsioni di bilancio e gestione	pag.	18
C.1 Prospetto allegato al bilancio di previsione	pag.	18-20
C.2 Gestione: aggiornamento del prospetto allegato al bilancio di previsione	pag.	20-22
D. Monitoraggio	pag.	23-24
E. Certificazione	pag.	25
E.1 Certificazione del saldo di finanza pubblica	pag.	25-26
E.2 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario <i>ad acta</i> per gli enti locali	pag.	26-27
E.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione	pag.	27-28
F. Sanzioni	pag.	29
F.1 Tipologia di sanzioni per il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica	pag.	29-33

F.2 Sanzioni conseguenti all'accertamento del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce	pag. 33
F.3 Sanzioni conseguenti all'accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce	pag. 33-34
G. Premialità	pag. 35-36
H. Saldo di finanza pubblica relativo all'esercizio finanziario 2016	pag. 37
I. Misure antielusive delle regole di finanza pubblica	pag. 38-39
L. L'attività di controllo della Corte dei conti	pag. 40-42
M. Patti di solidarietà	pag. 43-45
M.1 Intese regionali	pag. 46-50
M.2 Potere sostitutivo	pag. 51-53
M.3 Patti di solidarietà nazionale	pag. 53-60
M.4 Tempistica e adempimenti	pag. 60-62
N. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della circolare	pag. 63
Allegati	
Allegato 1 - ACCESSO WEB/17 – Modalità di accreditamento e modifica anagrafica	
Allegato 2 - Prospetto allegato al bilancio di previsione	
Allegato 3 - Scadenario	

PREMESSA

La legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, ha dato attuazione al sesto comma dell’articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012) al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l’equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole dell’Unione europea in materia economico-finanziaria. Sono consentiti scostamenti temporanei del saldo dall’obiettivo programmatico solo in caso di eventi eccezionali, quali, ad esempio, gravi recessioni economiche o gravi crisi finanziarie nonché gravi calamità naturali.

Nelle more dell’entrata in vigore della citata legge n. 243 del 2012, ed in particolare del capo IV (in materia di “Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico”), il legislatore, con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), non solo ha introdotto una nuova regola di finanza pubblica per gli enti territoriali basata sul conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio) in termini di competenza finanziaria potenziata, riducendo sensibilmente l’obiettivo degli enti locali, ma ha consentito loro anche di utilizzare l’avanzo di amministrazione, fino al 2015 bloccato dalla normativa sul patto di stabilità interno, seppur in misura non superiore agli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità ed i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione, nonché le quote di capitale di rimborso prestiti.

Il percorso avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l’approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all’articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali.

Più precisamente, il legislatore, nella consapevolezza che la stabilità delle regole facilita la programmazione degli enti, ha previsto all’articolo 9, commi 1 ed 1-bis, della legge n. 243 del 2012, il superamento dei previgenti quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali (un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale di rimborso prestiti), prevedendo un unico saldo non negativo in termini

di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio), sia nella fase di previsione che di rendiconto.

La soppressione degli obblighi di un saldo non negativo in termini di cassa (corrente e finale) e di competenza (corrente) è la diretta conseguenza dell'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 garantisce:

- la composizione della spesa, attraverso la definizione di equilibri di bilancio per tutte le amministrazioni territoriali;
- una corretta rilevazione degli investimenti, attraverso la competenza finanziaria potenziata, che rende meno rilevanti i dati di cassa per le analisi di finanza pubblica.

I richiamati commi 1 e 1-bis dell'articolo 9 prevedono, inoltre, per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, l'introduzione del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Il nuovo quadro definito dal legislatore trova attuazione nell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Nello specifico, a decorrere dal 2017, a tutela dell'unità economica della Repubblica, concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto dell'equilibrio di bilancio e può avere effet-

ti espansivi sulla capacità di spesa degli enti. Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entate finali. Non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Con riguardo, invece, alle regole di finanza pubblica per l'anno 2016, si segnala che il comma 463 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, nel disapplicare, a decorrere dal 2017, i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), conferma, invece, gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo per l'anno 2016 di cui all'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del predetto saldo per l'anno 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Inoltre, il citato comma 463, ultimo periodo, specifica che sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione, nell'anno 2016, dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della citata legge di stabilità 2016.

L'articolo 9, comma 2, della legge n. 243 del 2012, prevede, poi, che, nel caso in cui un ente registri un valore negativo del saldo, debba adottare, al fine di assicurare gli obiettivi di finanza pubblica, misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Il successivo comma 4 introduce la previsione che, con legge dello Stato, siano definiti i premi e le sanzioni da applicare ai richiamati enti territoriali in base ai seguenti principi:

- 1) proporzionalità tra premi e sanzioni;
- 2) proporzionalità tra sanzioni e violazioni;
- 3) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

La legge di bilancio 2017 ha dato piena attuazione alle predette disposizioni, prevedendo, all'articolo 1, commi 475 e 476, un trattamento differenziato per gli enti che:

- a) non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti);
- b) non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura inferiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti).

Il comma 479 introduce, inoltre, un meccanismo volto a premiare gli enti che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo, fra le entrate e le

spese finali. Tale meccanismo prevede che vengano assegnate loro le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate agli enti non rispettosi del predetto saldo per essere destinate alla realizzazione di investimenti pubblici.

Si segnala, altresì, che l'articolo 9, comma 5, della legge n. 243 del 2012, mantiene ferma la possibilità di prevedere con legge dello Stato ulteriori obblighi a carico degli enti, in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Da ultimo, l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016, disciplina le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono stati mantenuti fermi i principi generali dell'articolo 10, in particolare:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato (per gli enti locali, dall'articolo 204 e successivi del decreto legislativo n. 267 del 2000, per le regioni e le province autonome dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011);
- b) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità dell'investimento nel medio-lungo periodo.

L'innovazione, introdotta con le modifiche apportate all'articolo 10, è la previsione di demandare ad apposite intese regionali non solo le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, ma anche la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

Infine, viene previsto che, con apposito D.P.C.M., da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata, siano disciplinati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti le operazioni di investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti (intese regionali e patti di solidarietà nazionale), ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al riguardo, si segnala che il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 11 marzo 2017.

La presente circolare mira, pertanto, a fornire il quadro generale delle regole di finanza pubblica degli enti territoriali per il prossimo triennio 2017-2019; regole che, in linea con le politiche strategiche del Governo, sono indirizzate a rilanciare gli investimenti sul territorio nazionale per favorire la crescita, mantenendo ferma al tempo stesso una attenta politica di bilancio nel rispetto delle regole europee.

A. ENTI ASSOGGETTATI ALLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

A.1 Enti territoriali

L'articolo 1, comma 465, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Sono assoggettati, pertanto, alla regola del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, le regioni e le province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni, senza alcuna esclusione.

Anche gli enti di nuova istituzione e i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (enti derivanti da fusione per unione o gli enti incorporanti a seguito di fusione per incorporazione) previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro la data del 1° gennaio 2016, sono assoggettati all'obbligo del concorso agli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi del decreto legge n. 210 del 2015. Pertanto, essendo tenuti alla comunicazione del monitoraggio e alla certificazione, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, richiedendo una utenza caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password. Qualora il nuovo ente disponga già di credenziali d'accesso ad altri applicativi del Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà utilizzare le stesse credenziali per accedere all'applicativo "pareggiobilancio".

Per gli utenti già accreditati viene richiesto esclusivamente l'aggiornamento, ovvero l'integrazione dei dati già presenti, al fine di favorire un canale sempre più efficace di comunicazione. Al riguardo si raccomanda di verificare ed aggiornare le informazioni contenute nella sezione "Anagrafica Ente", destinata ad accogliere informazioni utili inerenti ai contatti, con particolare riferimento all'anagrafica istituzionale, degli amministratori, nonché dei responsabili finanziari. I contatti aggiornati saranno utilizzati come canale privilegiato per le comunicazioni e le novità in materia di regole di finanza pubblica per gli enti territoriali.

Si segnala che la password scade dopo 180 giorni dall'ultimo accesso nel sito del pareggio di bilancio. Pertanto, se entro 180 giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie User ID e password, quest'ultima scade per una protezione del sistema.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di accreditamento, integrazione dell'anagrafica, recupero password, si veda l'allegato ACCESSO WEB/17 alla presente Circolare (Allegato 1).

A.2 Roma Capitale

In considerazione della specificità della città di Roma quale Capitale della Repubblica, il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, che ha dato attuazione al nuovo ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ha previsto una particolare procedura per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte del Comune di Roma.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 61 del 2012 prevede che Roma capitale concordi con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni del territorio nazionale.

A.3 Autonomie speciali

Anche le Autonomie speciali sono tenute a garantire, dall'esercizio 2016, l'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il comma 483 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 precisa, inoltre, che, nell'anno 2017, tali enti continuano ad essere tenuti al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso le regole del patto di stabilità interno di cui alla legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 454 e successivi della legge n. 228 del 2012), modulati secondo quanto concordato tra Stato e singola regione e provincia autonoma. Il medesimo comma prevede, pertanto, che nei confronti dei predetti enti ad autonomia differenziata non trovano applicazione le disposizioni in materia di sanzioni (commi da 475 a 478) e premialità (comma 479) connesse alla disciplina del pareggio di bilancio.

In particolare, per l'anno 2017, per la regione Friuli-Venezia Giulia, l'obiettivo del patto di stabilità interno è basato sul contenimento della spesa complessiva, espressa in termini di competenza eurocompatibile¹, mentre l'obiettivo di risparmio della regione Trentino-Alto Adige e delle

¹ Gli obiettivi della Regione Friuli Venezia Giulia, vale a dire il limite alle spese complessive, sono stati determinati dalla legge di stabilità 2015, ai commi 517-521 dell'unico articolo e recepiscono il protocollo d'intesa tra Stato e Regione

province autonome di Trento e di Bolzano² è basato sul conseguimento del saldo di competenza mista. Il medesimo comma 483 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 specifica che ai fini del predetto saldo di competenza mista il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, è considerato al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento, in analogia con quanto stabilito al comma 466 sulla modalità di determinazione dell'obiettivo del pareggio di bilancio.

A decorrere dall'anno 2018, anche per i suddetti enti ad autonomia differenziata, verrà meno il vincolo del patto di stabilità interno e troverà integrale applicazione la disciplina del pareggio di bilancio.

Per quanto riguarda, invece, la regione Valle d'Aosta, il comma 484 del medesimo articolo 1 prevede, già a decorrere dal 2017, il venir meno del concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di patto di stabilità interno, sancendo in via definitiva il passaggio alle regole del pareggio di bilancio di cui ai commi da 463 a 482.

Quanto alla regione Sardegna, la disciplina del pareggio di bilancio si applica, a regime, già a decorrere dall'anno 2015, in attuazione del punto 3 dell'Accordo sottoscritto con lo Stato il 21 luglio 2014 e recepito dall'articolo 42, comma 10, del decreto-legge n. 133 del 2014, e successivamente confermato dal comma 478-bis dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.

Con riguardo, infine, alla regione Sicilia il pareggio si applica a regime a decorrere dall'anno 2016 in attuazione dell'Accordo sottoscritto con lo Stato il 20 giugno 2016 e recepito dall'articolo 11 del decreto-legge n. 113 del 2016.

Alla luce di quanto sopra, si riportano, di seguito, per ciascuna Autonomia speciale, gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019:

REGIONE TRENINO ALTO ADIGE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO:

2017: patto di stabilità interno, in attuazione rispettivamente dei punti 2, 3 e 4 dell'Accordo con lo Stato del 15 ottobre 2014, e l'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza come definito dall'articolo 9 della legge n.

sottoscritto il 23 ottobre 2014, in materia finanziaria. In particolare, il comma 517 stabilisce l'obiettivo programmatico della regione per l'esercizio 2014, nonché gli obiettivi per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

² Per la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento la disciplina del concorso agli obiettivi di finanza pubblica è contenuta nell'articolo 79 dello statuto (D.P.R. n. 670/1972), come modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, comma 407, lettera e)) in attuazione dell'accordo tra lo Stato, la Regione e le Province autonome sottoscritto il 15 ottobre 2014.

243 del 2012, in attuazione del punto 10 del citato Accordo con lo Stato (recepito dal comma 4-quater dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia);

dal 2018: equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come disciplinato dai commi da 463 a 482 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (in attuazione del punto 10 del citato Accordo con lo Stato recepito dal comma 4-quater dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia).

FRIULI VENEZIA-GIULIA:

2017: patto di stabilità interno, in attuazione dell'articolo 8 del Protocollo d'intesa tra Stato e Regione del 23 ottobre 2014 e recepito dal comma 517 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, e l'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza, di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (articolo 8 del predetto Protocollo d'intesa);

dal 2018: equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza, di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come disciplinato dai commi da 463 a 482 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

VALLE D'AOSTA:

dal 2017: equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza, di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come disciplinato dai commi da 463 a 482 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

SICILIA:

2017: saldo positivo tra entrate finali e spese finali secondo le modalità di cui ai commi da 463 a 482 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (in attuazione del punto 1 dell'Accordo con lo Stato del 20 giugno 2016 e recepito dal comma 509 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016);

dal 2018: equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza, di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come disciplinato dai commi da 463 a 482 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (in attuazione del punto 1 dell'Accordo con lo Stato del 20 giugno 2016 e recepito dal comma 509

dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016).

SARDEGNA:

dal 2017: equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza, di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come disciplinato dai commi da 463 a 482 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (punto 3 Accordo del 21 luglio 2014 recepito dal comma 10 dell'articolo 42 del decreto legge n.133 del 2014).

B. DETERMINAZIONE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA PER IL TRIENNIO 2017-2019**B.1 Indicazioni generali**

La legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede, all'articolo 1, comma 466, che, a decorrere dall'anno 2017, tutti gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli:

ENTRATE FINALI

- 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- 2 – Trasferimenti correnti
- 3 – Entrate extratributarie
- 4 – Entrate in c/capitale
- 5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie

SPESE FINALI

- 1 – Spese correnti
- 2 – Spese in c/capitale
- 3 – Spese per incremento di attività finanziarie.

Per il gli anni 2017-2019, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (cfr. paragrafo B.2). A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali.

Gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (cfr. paragrafo B.3).

B.2 Fondo pluriennale vincolato

Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo pluriennale vincolato. Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cosiddetta 'potenziata' di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il Fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, escluse le entrate derivanti da debito. Prescinde dalla natura vincolata o destinata dell'entrata esclusivamente il Fondo pluriennale vincolato costituito dal riaccertamento ordinario e straordinario dei residui. Il Fondo pluriennale vincolato è formato, altresì, nei casi specifici riferiti alla premialità ed al trattamento accessorio del personale dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo, e per la copertura di spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile (di cui all'allegato n. 4/2, paragrafo 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011).

La disciplina generale del Fondo pluriennale vincolato prevede che, alla fine dell'esercizio, nel caso in cui l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa (compresi quelli relativi al Fondo pluriennale vincolato), costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio.

In deroga alla disciplina generale, il principio contabile specifica che possono essere finanziate dal Fondo pluriennale vincolato (e solo ai fini della sua determinazione) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relativi a spese di investimento per lavori pubblici esigibili negli esercizi successivi anche se non interamente impegnate. La costituzione del Fondo per l'intero quadro economico è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, anche se relative solo ad alcune voci, escluse le spese sostenute per la progettazione.

Al riguardo, giova ricordare che il principio contabile 5.4, concernente la contabilità finanziaria

di cui all'allegato 4/2 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, stabilisce che, nel caso in cui non vi sia aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate, cui il Fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il Fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Per gli anni 2017-2019, come precisato dal comma 466, ai fini della determinazione del saldo finale di competenza, gli enti territoriali sommano all'ammontare delle entrate finali accertate l'importo del Fondo pluriennale vincolato di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, e sommano al totale delle spese finali impegnate l'importo del Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente e in conto capitale, anch'esso al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Si precisa che l'eventuale importo di Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (di entrata e di spesa) derivante da devoluzione di mutui e da avanzo vincolato derivante da economie di spesa finanziate da mutui è da considerare come la quota di Fondo riveniente dal ricorso al debito e, pertanto, anch'esso deve essere escluso dal saldo finale di competenza.

Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

In sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dovranno essere indicati gli importi del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, risultanti nel rendiconto di gestione. L'ultimo periodo del comma 466, precisa, inoltre, che non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Da ultimo, si segnala che il comma 467 prevede che le risorse accantonate nel Fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 anziché confluire nel risultato di amministrazione. Perché ciò sia possibile occorre che l'ente finanzi opere per le quali disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa, e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato

entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

B.3 Fondo crediti di dubbia esigibilità e Fondi spese e rischi futuri

Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 3.3 viene disciplinato il Fondo crediti di dubbia esigibilità, stanziato nel bilancio e accantonato nel risultato d'amministrazione. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione è un Fondo stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente, in conto capitale e per le partite finanziarie, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio finanziario, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione e nel corso della gestione, sono:

- a) Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste
- b) Fondi speciali (solo per le regioni e le province autonome)
- c) Fondo contenziosi
- d) Fondo perdite società partecipate
- e) Altri Fondi spese e rischi futuri.

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, di cui alla lettera a), è uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio della flessibilità di bilancio, individuando all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare nel corso dell'esercizio e di modificare i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per gli enti locali il predetto fondo è stanziato in misura non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza previste in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

I Fondi speciali di cui alla lettera b) sono iscritti nel bilancio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (articolo 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011).

Il Fondo contenziosi, di cui alla lettera c), è accantonato dall'ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h). Si è, pertanto, in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale l'ente non può impegnare alcuna spesa. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, l'ente deve conservare l'impegno e non effettuare l'accantonamento per la parte impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Il Fondo perdite società partecipate di cui alla lettera d) è previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge n. 147 del 2013 e dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dagli enti presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo.

Da ultimo, i Fondi di cui alla lettera e), riguardanti passività potenziali, possono essere previsti, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, tenendo conto delle specificità di ciascun ente.

Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, non considerano tra le spese finali il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i Fondi di cui alle lettere c), d) ed e) destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste di cui alla lettera a), essendo uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio di flessibilità del bilancio, non viene considerato tra i Fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Anche i Fondi speciali di cui alla lettera b), in quanto destinati a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso di approvazione, non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Nel corso della gestione e in sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i Fondi di cui alle lettere c), d) ed e) destinati a confluire nell'avanzo di amministrazione non sono considerati tra le spese finali.

Ciò amplia la capacità di spesa degli enti permettendo, ad esempio, di utilizzare, nei limiti degli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità - esclusivamente per la quota non finanziata dall'avanzo - e per i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione destinati a confluire nell'avanzo di amministrazione - l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio.

B.4 Effetti dei Patti di solidarietà relativi agli anni precedenti

La legge di bilancio 2017, al comma 463, fa salvi gli effetti connessi all'adesione degli enti territoriali ai patti di solidarietà relativi agli anni 2015 e 2016 (articolo 1, commi 707 e da 728 a 732 della legge di stabilità 2016). Il saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali di ciascun ente è stato, pertanto, rideterminato tenendo conto degli effetti connessi alla sua partecipazione ai patti di solidarietà negli anni 2015 e 2016.

Al riguardo, in attuazione delle richiamate disposizioni, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con il prospetto "VAR/PATTI/16", già noto agli enti locali e disponibile all'interno del sistema web appositamente previsto all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, ha determinato le variazioni complessive del saldo di finanza pubblica tenendo conto degli effetti delle compensazioni derivanti dai patti nazionali e regionali orizzontali 2015 e 2016 sul saldo di finanza pubblica relativo al biennio 2017 - 2018.

Pertanto, agli enti che, nel 2015 e/o 2016, hanno ceduto spazi finanziari, nel biennio successivo è stata riconosciuta, in ciascun anno, una variazione con effetti positivi (maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica pari alla metà degli spazi ceduti; viceversa, agli enti locali che hanno ricevuto spazi finanziari, da utilizzare nel 2015 e/o 2016, per sostenere impegni di spesa in conto capitale, è stata determinata una variazione con effetti negativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo nel biennio successivo, di un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.

L'effetto complessivo della cessione/acquisizione spazi finanziari in ciascuno degli anni 2016 e 2017 (per il patto nazionale orizzontale 2015 e per il patto regionale orizzontale 2015) ovvero 2017 e 2018 (per il patto nazionale orizzontale 2016 e per il patto regionale orizzontale 2016) è stato commisurato, quindi, alla metà del valore dello spazio acquisito e/o ceduto nel 2015 o nel 2016, calcolata per difetto nel 2016 (per i citati patti orizzontali 2015) o 2017 (per i citati patti orizzontali 2016) e per eccesso nel 2017 (per i richiamati patti orizzontali 2015) o 2018 (per i richiamati patti orizzontali 2016).

Il prospetto "VAR/PATTI/16", disponibile a fini conoscitivi sul sito web all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, è un utile supporto per gli enti locali, al fine della predisposizio-

ne del bilancio di previsione 2017-2019 nel pieno rispetto delle regole di finanza pubblica vigenti, nonché per la compilazione del “Prospetto allegato al bilancio di previsione” (cfr. paragrafo C.1).

A tal proposito, si soggiunge che, sul sito web all’indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, è disponibile, altresì, il prospetto “VAR/PATTI/17”, al fine di consentire agli enti locali di conoscere gli effetti complessivi derivanti dalle cessioni/acquisizioni degli spazi finanziari a seguito delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionali da attivarsi nell’anno in corso (cfr. paragrafi da M.1 a M.4).

C. RIFLESSI DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA SU PREVISIONI DI BILANCIO E GESTIONE

C.1 Prospetto allegato al bilancio di previsione

L'articolo 1, comma 468, della legge di bilancio 2017, prevede che gli enti territoriali, al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, previsto nell'Allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile (Allegato 2). A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti finanziati con risorse diverse dall'avanzo di amministrazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione (cfr. paragrafo B.3).

Il prospetto in parola, come previsto dal medesimo comma 468, è stato aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e approvato dalla Commissione Arconet nella riunione del 23 novembre 2016.

Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica a preventivo del rispetto dei saldi di finanza pubblica, è indicato alla lettera N, di cui al "Prospetto allegato al bilancio di previsione" (Allegato n. 2) ed è dato dalla somma algebrica del Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (lettera A), delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (lettera B), dai trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (lettera C), dalle entrate extratributarie (lettera D), dalle entrate in conto capitale (lettera E), dalle entrate da riduzione di attività finanziarie (lettera F), dagli spazi finanziari acquisiti (lettera G), al netto delle spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (lettera H), delle spese in conto capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (lettera I), delle spese per incremento di attività finanziarie (lettera L) e degli spazi finanziari ceduti (lettera M). L'inclusione nel saldo di riferimento del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente da ricorso all'indebitamento, come più volte richiamato, è prevista per il triennio 2017-2019.

Circa gli spazi finanziari di cui alle lettere G e M del prospetto, si precisa che in tali celle devono essere riportati gli spazi complessivamente acquisiti o ceduti a seguito degli effetti dei patti di solidarietà orizzontali degli anni precedenti (2015 e/o 2016).

In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha reso disponibile il prospetto "VAR/PATTI/16" (cfr. paragrafo B.4), dove viene data evidenza per gli anni 2017 e 2018 della:

- variazione con effetti positivi (maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del saldo di finanza pubblica di ciascun ente locale, da indicare (con segno positivo) al rigo "Spazi finanziari acquisiti" (lettera G);
- variazione con effetti negativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del saldo di finanza pubblica di ciascun ente locale, da indicare con lo stesso segno algebrico al rigo "Spazi finanziari ceduti" (lettera M).

Nel richiamare l'attenzione sulla nota n. 1 del richiamato Allegato n. 2, si precisa che, nelle more della formalizzazione delle intese regionali e dei patti nazionali da attivare nell'anno 2017, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire con le nuove procedure.

Ne consegue, pertanto, che, in fase iniziale di previsione:

- alla lettera G, devono essere inseriti solo gli spazi finanziari acquisiti derivanti dagli effetti dei patti di solidarietà orizzontali degli anni precedenti e di cui al richiamato prospetto "VAR/PATTI/16", unitamente agli spazi già assegnati in attuazione dell'articolo 1, commi da 485 a 502, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- alla lettera M, in aggiunta agli spazi finanziari derivanti dagli effetti dei patti di solidarietà orizzontali degli anni precedenti, è possibile, altresì, inserire gli spazi che si intende cedere con le procedure previste nell'anno in corso.

Il saldo così determinato, tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, già comprensivo degli effetti dei patti di solidarietà degli anni 2015 e 2016, è indicato alla lettera N del prospetto e rappresenta il saldo da conseguire ai fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e del conseguente rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui al comma 1, dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 9 se il saldo di cui alla lettera N è pari a 0 o positivo. Per gli enti territoriali ai quali, invece, è richiesto di conseguire un saldo positivo, ai sensi del comma 437, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, l'equilibrio di bilancio è raggiunto se tali enti presentano alla lettera N un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Il comma 468 mira, pertanto, a far sì che il rispetto delle regole del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica costituisca un vincolo all'attività programmatica dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare già in sede di approvazione del bilancio di previsio-

ne. Il bilancio oggetto di approvazione deve pertanto consentire il rispetto del saldo di finanza pubblica, come determinato nel prospetto di cui al comma 468, e non risulta possibile addivenire all'approvazione di un bilancio difforme. Nel caso di bilancio già approvato e difforme l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza. Il prospetto, allegato al bilancio di previsione, è conservato a cura dell'ente medesimo e non deve essere trasmesso a questo Ministero. Se il bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato prima della legge di bilancio, il prospetto di verifica del pareggio di bilancio è approvato dal Consiglio mediante delibera di variazione del bilancio entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio dello Stato.

Infine, si fa presente che anche il prevedibile sfioramento del saldo obiettivo di finanza pubblica, evidenziato già nel corso della gestione finanziaria, può essere oggetto di verifica e di segnalazione da parte della magistratura contabile affinché gli organi elettivi possano adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la situazione finanziaria dell'ente.

C.2 Gestione: aggiornamento del prospetto allegato al bilancio di previsione

Nel corso della gestione finanziaria, è possibile apportare variazioni al bilancio di previsione approvato, tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dagli articoli 175 e 176 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.). Nel caso in cui le variazioni apportate nel corso della gestione comportino delle rettifiche al prospetto allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrafo C.1), l'ente provvede ad adeguare il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto, ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica e lo allega alla delibera dell'organo consiliare, ovvero al provvedimento amministrativo nei casi espressamente previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dai commi 5-bis e 5-quater dell'articolo 175 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, comma 468, della legge di bilancio 2017, nel corso dell'esercizio ed ai fini della verifica del rispetto del saldo, sono tenute ad allegare il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e alle variazioni:

a) approvate dalla Giunta per l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici, per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore, nonché per l'utilizzo della quo-

ta accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti (articolo 51, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo n. 118 del 2011);

b) effettuate dai dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, dal responsabile finanziario, relative a variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché a quelle relative alla reiscrizione di economie di spesa (articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011).

Si ritiene, inoltre che, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il predetto prospetto dimostrativo deve essere altresì allegato alle variazioni riguardanti le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilità della spesa (articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011).

Gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 468, della legge di bilancio 2017, nel corso dell'esercizio, ed ai fini della verifica del rispetto del saldo, sono tenuti ad allegare il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e alle variazioni:

a) approvate dalla Giunta riguardanti il Fondo pluriennale vincolato, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto (articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del T.U.E.L.);

b) effettuate dai responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, dal responsabile finanziario, relative a variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati (articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del T.U.E.L.);

c) effettuate dai responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, dal responsabile finanziario, in caso di variazioni di esigibilità della spesa, e relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione (articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del T.U.E.L.).

Si ritiene, inoltre che, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il predetto prospetto dimostrativo deve essere altresì allegato alle variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, del T.U.E.L. (articolo 175, comma 5-quater, lettera c), del T.U.E.L.).

Il prospetto allegato al bilancio di previsione è aggiornato, con le medesime modalità, anche per l'eventuale modifica degli importi derivanti dagli effetti delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionali relativi all'anno 2017 (lettere G e M del prospetto) e per le eventuali variazioni di bilancio connesse. A tal proposito, come indicato al paragrafo B.4, sul sito web all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, è reso disponibile il prospetto "VAR/PATTI/17", al fine di consentire agli enti locali di conoscere gli effetti complessivi derivanti dai patti di solidarietà orizzontali degli anni precedenti, nonché dalle cessioni/acquisizioni degli spazi finanziari a seguito della formalizzazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionali da attivarsi nell'anno in corso (cfr. paragrafi da M.1 a M.4).

D. MONITORAGGIO

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla nuova disciplina per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica e per l'acquisizione dei relativi elementi informativi utili, il comma 469 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentite, rispettivamente, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Al riguardo, si precisa che gli obblighi di monitoraggio per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e Bolzano) sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province che, a tal fine, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riferite a ciascun ente locale nei tempi e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentite, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Più precisamente, le informazioni richieste sono quelle utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, conseguito nell'anno di riferimento e rilevate alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno. I dati utili sono quelli desunti dalle scritture contabili e, con riferimento all'ultimo monitoraggio, quelli risultanti nel rendiconto di gestione.

Inoltre, al fine di consentire la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica ed evidenziare, già nel corso della gestione, gli scostamenti intervenuti rispetto ai dati previsionali, in sede di monitoraggio gli enti trasmettono, altresì, le informazioni del prospetto obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 468, della legge di bilancio 2017 (cfr. paragrafi C.1 e C.2), nonché le previsioni assestate per l'anno di riferimento desunte dall'aggiornamento obbligatorio del predetto prospetto, a seguito delle variazioni di bilancio deliberate nel corso dell'esercizio.

Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deli-

berazione del bilancio, si segnala che devono comunque essere assolti gli obblighi riferiti al monitoraggio indicando, in assenza di bilancio di previsione approvato, gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato. In tali casi si applica l'articolo 250 del T.U.E.L. che prevede che dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 del T.U.E.L. l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Si soggiunge che, per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti.

Si ricorda che gli impegni di spesa in conto capitale saranno, altresì, oggetto di monitoraggio nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Da ultimo, si ricorda che il comma 482 introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

E. CERTIFICAZIONE

E.1 Certificazione del saldo di finanza pubblica

Con riguardo alla disciplina del saldo di finanza pubblica relativo all'esercizio finanziario 2017, il comma 470 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 stabilisce che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare - dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web - utilizzando il sistema web appositamente previsto all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti, secondo quanto previsto dal comma 469, con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (per la certificazione degli enti locali) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (per la certificazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo Codice. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del rispetto del richiamato saldo di finanza pubblica.

Si precisa che alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi del richiamato articolo 45, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria la certificazione già trasmessa telematicamente.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data di riferimento è quella risultante dalla ricevuta rilasciata dal sistema web che attesta che la certificazione risulta nello stato di “Inviato e Protocollato”.

Si invitano gli enti tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del saldo al 31 dicembre dell’anno di riferimento, inseriti in sede di monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, mediante la funzione “Variazione modello” nell’applicazione web del “Monitoraggio”.

La funzione di acquisizione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del saldo al 31 dicembre di ciascun anno. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio dell’anno di riferimento.

Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, si segnala che devono comunque essere assolti gli obblighi riferiti alla certificazione.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione del divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato (comma 475, lettera e).

E.2 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario *ad acta* per gli enti locali

Il comma 471 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 disciplina il ritardato invio della certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica, per gli enti locali.

In tale ipotesi, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione (a partire dal 31 maggio), in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, ha il compito, in qualità di commissario *ad acta*, di curare l’assolvimento dell’adempimento e di trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno), pena la decadenza dal ruolo di revisore. Se la certificazione è trasmessa dal commissario *ad acta* entro sessanta giorni dal termine stabilito per

l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni del divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici di cui al comma 475, lettere e) ed f), tenendo conto della gradualità prevista dal comma 476. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta*, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

Relativamente alle regioni e alle province autonome, si soggiunge che il comma 472 dispone che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione della certificazione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita.

E.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione

Il comma 473 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 impone la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466 e le risultanze del rendiconto di gestione. Infatti, nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 474 dispone che decorsi i termini del 30 giugno e del 30 settembre previsti dal comma 473, gli enti sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.

Al riguardo, si evidenzia che con la dizione "peggioramento" del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo, il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

- a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e l'obiettivo di saldo, in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo già accertato con la precedente certificazione;
- b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo;

- c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto dell'obiettivo di saldo, evidenzia una minore differenza tra il saldo finanziario conseguito e l'obiettivo di saldo.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente.

F. SANZIONI

F.1 Tipologia di sanzioni per il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica

I commi 475 e 476 dell'articolo 1 della legge bilancio 2017 attuano le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, prevedendo un trattamento differenziato per gli enti che non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 :

- 1) in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti);
- 2) in misura inferiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti).

Fanno eccezione le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, alle quali, ai sensi del comma 483 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 475 a 478.

1) Sanzioni per il mancato mancato rispetto del saldo in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali

Il comma 475 elenca le sanzioni da comminare agli enti in caso di mancato conseguimento del saldo in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali. Pertanto, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una **riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province o del Fondo di solidarietà comunale per i comuni** in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Allo stesso modo, le province della regione Siciliana e della regione Sardegna inadempienti sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le predette riduzioni assicurano il recupero previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, nel caso in cui un ente, in sede di rendiconto di gestione, registri un valore negativo del saldo e sono applicate nel triennio successivo a quello dell'inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza dei trasferimenti, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è opera-

to con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno e, in caso di incapacienza, a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un **versamento all'entrata del bilancio dello Stato**, di importo corrispondente ad un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 243 del 2012. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello dell'inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

c) nell'esercizio successivo a quello dell'inadempienza, l'ente **non può impegnare spese correnti**, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente **ridotti dell'1 per cento**. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

d) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, l'ente **non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti**. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 118 del 2011, ovvero: assunzione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap - cosiddetto upfront -, operazioni di

leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Costituisce indebitamento, altresì, il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti locali rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito. Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Si soggiunge che, ai sensi del comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, gli enti locali non possono ricorrere ad indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite.

Il divieto di ricorrere ad indebitamento non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti, in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale, nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.

Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando il contratto, anche se definito "di leasing operativo", stipulato successivamente al 1° gennaio 2015, prevede la facoltà di riscattare il bene. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo), ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto).

Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento. Infine, ai sensi del richiamato comma 17 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano ri-

orse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;

e) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, l'ente **non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo**, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di questa disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

f) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti **a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza** spettanti nell'esercizio della violazione come **rideterminati dall'ente medesimo**. Tale importo è acquisito al bilancio dell'ente.

2) Sanzioni per il mancato mancato rispetto del saldo in misura inferiore al 3 per cento delle entrate finali

Il comma 476 elenca, invece, le sanzioni da comminare agli enti in caso di mancato rispetto del saldo in misura inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo. Pertanto, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) si applica la stessa sanzione economica che viene comminata agli enti che conseguono il saldo in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (si vedano le precedenti lettere a) e b);
- b) la sanzione del limite alle spese correnti viene comminata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente (senza la riduzione, quindi, dell'1 per cento come previsto dalla precedente lettera c);

- c) si applica la stessa sanzione del blocco del ricorso all'indebitamento per investimenti che viene comminata agli enti che conseguono il saldo in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (si veda la precedente lettera d);
- d) la sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo è applicata solo per il personale a tempo indeterminato (e non anche per il personale a tempo determinato come previsto dalla precedente lettera e);
- e) la sanzione della rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento (e non già il 30 per cento come previsto dalla precedente lettera f) delle loro indennità di funzione e dei gettoni percepiti nell'anno in cui è avvenuta la violazione.

F.2 Sanzioni conseguenti all'accertamento del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce

Il comma 477 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 dispone che, nei confronti degli enti per i quali il mancato rispetto del saldo sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475 avviene nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo, si segnala che il successivo comma 478 chiarisce che tali enti sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione da parte della Corte dei conti mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

F.3 Sanzioni conseguenti all'accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce

Giova ricordare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della legge di stabilità 2016, è fatta salva, tra l'altro, l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. In particolare, il richiamato comma 28 dell'articolo 31 prevede che agli enti locali per i quali il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno suc-

cessivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto, le sanzioni vigenti al tempo della violazione. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Il comma 29 del medesimo articolo 31 dispone, inoltre, che gli enti locali di cui al citato comma 28 devono comunicare l'inadempienza (inviando una nuova certificazione) entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

G. PREMIALITA'

Il comma 479 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, in attuazione dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, introduce, a decorrere dall'anno 2018, un sistema premiale in favore degli enti territoriali che, oltre a rispettare il saldo di cui al comma 466 - e a condizione di rispettare i termini perentori di invio della certificazione di cui ai commi 470 e 473:

- conseguono un saldo finale di cassa non negativo, tra le entrate finali e le spese finali;
- lasciano spazi finanziari inutilizzati in misura inferiore all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali.

Fanno eccezione le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, alle quali non si applicano, ai sensi del comma 483 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, le disposizioni di cui al richiamato comma 479.

Gli incentivi sono di due tipi: una premialità economica e un alleggerimento dei vincoli alla spesa del personale. In particolare:

- a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo, fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno per le sanzioni di cui al comma 475, lettera b), da destinare alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse destinate a ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 469 (decreto monitoraggio). Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;

- b) alle città metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, separatamente per ciascun comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio o del Fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 469 (decreto monitoraggio);
- c) le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, possono, nell'anno successivo, innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;
- d) i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, innalzano, nell'anno successivo, la percentuale della spesa per assunzioni a tempo indeterminato dal 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (turnover), stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al 75 per cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica degli enti deficitari o dissestati, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

H. SALDO DI FINANZA PUBBLICA RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Il comma 463 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 conferma gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di finanza pubblica relativo all'anno 2016 di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del predetto saldo, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 del medesimo articolo 1. Sono, inoltre, fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

Sono fatte salve, altresì, le disposizioni di cui al comma 707 dell'articolo 1 della citata legge di stabilità 2016 in materia di adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti di cui al comma 26, lettere a), b), c), d ed e), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

Il successivo comma 464 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 abroga l'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della predetta legge n. 208 del 2015, ove dispone la non erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti sospesi, per effetto della mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione concernente la verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, qualora l'attestazione sia trasmessa decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione.

I. MISURE ANTIELUSIVE DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

I commi 480 e 481 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 recano misure volte ad assicurare il rispetto sostanziale delle regole del pareggio di bilancio da parte degli enti impedendo comportamenti elusivi.

In generale, si configura una fattispecie elusiva ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne consegue che risulta fondamentale, nell'individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi, la finalità economico-amministrativa del provvedimento adottato.

In particolare, il comma 480 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti che si configurino elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484.

L'elusione può discendere, anzitutto, dalla non corretta imputazione delle entrate o delle uscite al bilancio. Ci si riferisce, ad esempio, all'allocazione tra le spese per partite di giro e servizi in conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o in conto capitale, sulla base di quanto indicato nei principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, ovvero alla non corretta formazione e utilizzo del Fondo pluriennale vincolato (cfr. paragrafo B.2).

Peraltro, l'impropria gestione delle partite di giro non rappresenta l'unica ipotesi in cui l'elusione delle regole concernenti i vincoli di finanza pubblica si associa ad una non corretta redazione dei documenti di bilancio.

Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva ricorre nei casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'articolo 179 del decreto legislativo 267 del 2000 per gli enti locali, e dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni, oltre che dai principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011.

Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci degli esercizi successivi. Al riguardo, si ricorda che, dal 1° gennaio 2015, l'imputazione in bilancio delle entrate e delle spese deve essere effettuata nel

rispetto del principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria (cd. potenziata) di cui all'allegato n. 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, come declinato dal richiamato principio applicato della contabilità finanziaria.

Sempre a fini esemplificativi, sono da ritenersi elusive, nell'ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, anche le operazioni poste in essere dagli enti con le società partecipate, con gli organismi strumentali o con altri soggetti con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza che siano state poste in essere le azioni necessarie per pervenire all'effettiva vendita del patrimonio.

Così come, sempre a fini esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie. In proposito, si ricorda che, in base ai principi contabili europei, SEC 2010, se l'acquisto da parte di un soggetto pubblico, non appartenente alle pubbliche amministrazioni, di un cespite ceduto da una pubblica amministrazione, che controlla tale soggetto, avviene con finanziamento della predetta pubblica amministrazione, non dà luogo ad una vendita ma solo ad una cessione patrimoniale.

Gli atti elusivi delle richiamate regole di finanza pubblica di cui ai commi da 463 a 484, o il rispetto artificioso delle stesse, oltre ad essere sanzionati con la nullità dell'atto, possono comportare, secondo il disposto del comma 481, l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei responsabili.

Al riguardo, si segnala che le verifiche della Corte dei conti, dirette ad accertare il rispetto delle richiamate regole, possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio contabile di prevalenza della sostanza sulla forma. Per il dettaglio dell'attività di controllo della Corte dei conti, si rinvia al successivo paragrafo (cfr. paragrafo L).

L. L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

L'articolo 3 del decreto legge n. 174 del 2012 ha potenziato il potere di controllo – in funzione collaborativa – della Corte dei conti sulla gestione degli enti locali, già previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, dall'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 11 della legge n. 15 del 2009, mentre l'articolo 1 del medesimo decreto legge n. 174 del 2012, ha introdotto un rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni tra cui, in particolare, le verifiche sui bilanci preventivi e consuntivi e il giudizio di parificazione del rendiconto generale; verifiche, queste, che tengono conto dei risultati della gestione degli enti/organismi partecipati e controllati, tra i quali gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Segnatamente, l'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174 del 2012, oltre a sostituire il previgente articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) in materia di "Controlli esterni", ha introdotto un ulteriore articolo, il 148-bis, rubricato «Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali», al fine di implementare il sistema dei controlli esterni già previsto per tali enti dalle richiamate disposizioni di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005.

Ciò posto, si segnala che la richiamata disciplina in materia di controlli della Corte dei conti si applica, secondo un'interpretazione sistematica, teleologica e analogica, oltre che al patto di stabilità interno, anche alle nuove regole di finanza pubblica.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 148-bis del T.U.E.L. prevede che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali), dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti «le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» mentre il successivo comma 2 precisa che, ai fini della richiamata verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali), «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali

all'ente». In conseguenza di tale previsione, gli enti locali saranno tenuti ad indicare nei documenti contabili loro eventuali partecipazioni societarie come individuate dalla norma.

Si soggiunge che il comma 3 del citato articolo 148-bis prevede che, qualora dall'esito della verifica condotta dalla competente Sezione regionale di controllo, siano accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (ora saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali), l'ente interessato sarà tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento della Sezione regionale di controllo ed a trasmetterli alla medesima Sezione al fine di consentirle di verificare, nei successivi 30 giorni, la loro idoneità a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di inerzia dell'ente locale o di accertata inidoneità dei provvedimenti correttivi da parte della Sezione regionale di controllo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si soggiunge che il legislatore, all'articolo 1, comma 481, della legge di bilancio 2017, conferma i compiti di controllo della Corte dei conti in ordine alla verifica del rispetto del saldo di cui al comma 466, prevedendo che le Sezioni giurisdizionali regionali irrogano sanzioni pecuniarie agli amministratori e al responsabile finanziario qualora accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2017, è stato conseguito in maniera artificiosa mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, o altre forme elusive. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

In particolare, le sanzioni pecuniarie previste dal richiamato comma 481 sono:

- 1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole: fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione;
- 2) al responsabile amministrativo individuato dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti: fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Occorre precisare che l'autoapplicazione delle sanzioni (limite agli impegni di parte corrente, divieto di indebitamento e di assunzione di personale, riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori) opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, non sarà rispettato il saldo di finanza pubblica. Più precisamente, in tale circostanza, l'ente, autonomamente, deve autoapplicare le sanzioni in corso di

esercizio nonché ogni altro provvedimento correttivo e contenitivo finalizzato a non aggravare la propria situazione finanziaria al fine di recuperare il prevedibile mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica evidenziato in corso di gestione finanziaria.

Nei confronti delle regioni, il citato decreto legge n. 174 del 2012 contempla una differenziata gamma di accertamenti e verifiche delle Sezioni regionali della Corte dei conti, caratterizzati da un'unitarietà teleologica e funzionale, e finalizzati ad assicurare il monitoraggio della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sostenibilità del debito di ciascun ente regionale.

Verso tale obiettivo convergono le relazioni sulla copertura delle leggi di spesa regionali; le verifiche sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale; il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari e sulle relazioni annuali dei Presidenti delle regioni riguardanti il sistema dei controlli interni.

Nell'ambito dei compiti affidati alla Corte dei conti spicca il giudizio di parificazione dei rendiconti delle regioni a statuto ordinario, che si aggiunge a quello già svolto - in virtù di norme attuative degli Statuti - sulle regioni a statuto speciale (ad eccezione della Valle d'Aosta) e sulle province autonome. Infatti, l'annuale giudizio di parificazione dei rendiconti generali della regione e la contestuale relazione ai Consigli regionali che l'accompagna costituiscono il momento centrale dei controlli affidati alle Sezioni regionali di controllo e sono funzionali alla conclusione del percorso di bilancio del precedente esercizio finanziario che sfocia nella legge regionale di approvazione del rendiconto.

M. PATTI DI SOLIDARIETA'

L'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016, disciplina le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti.

L'innovazione introdotta, con le modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 10, è la previsione di demandare ad apposite intese regionali non solo le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, ma anche la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa. Il successivo comma 4 prevede, poi, che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento, non soddisfatte dalle intese regionali, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionale, assicurando, comunque, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali.

Resta fermo, comunque, che gli enti territoriali possono effettuare investimenti, attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo.

Le intese regionali e i patti di solidarietà nazionale, finalizzati alla redistribuzione degli spazi finanziari sul territorio, regionale e nazionale, hanno come obiettivo il pieno utilizzo degli spazi finanziari disponibili all'interno del sistema degli enti territoriali per permettere un rilancio degli investimenti sul territorio. Le intese regionali ed i patti di solidarietà nazionale intervengono, pertanto, ad integrazione degli spazi finanziari già disponibili per ciascun ente territoriale ed esclusivamente qualora questi ultimi non siano sufficienti.

I punti principali della nuova disciplina sono i seguenti:

- a) le operazioni di investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;
- b) viene previsto il potere sostitutivo dello Stato nelle ipotesi di mancata attuazione delle intese regionali;
- c) le operazioni di investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle predette intese concluse in ambito regionale sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Rimane fer-

mo il rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, del complesso degli enti territoriali.

Il successivo comma 5 prevede, poi, che, con apposito D.P.C.M., da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata, siano disciplinati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti le operazioni di investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti (intese regionali e patti di solidarietà nazionale), ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 11 marzo 2017, è stato definito tenendo conto dei seguenti obiettivi:

- assicurare l'attuazione delle intese regionali in tempo utile per la programmazione degli investimenti degli enti territoriali nel breve periodo;
- assicurare una programmazione di medio-lungo periodo delle opere pubbliche, non focalizzandosi, pertanto, esclusivamente sulla programmazione degli investimenti nell'anno oggetto dell'intesa;
- definire criteri prioritari di assegnazione degli spazi disponibili, ponendo particolare attenzione agli enti che dispongono, da un lato, dei progetti esecutivi e consistenti avanzi di amministrazione e, dall'altro, di limitati spazi di saldo per il loro utilizzo;
- disciplinare il potere sostitutivo dello Stato al fine di permettere un tempestivo intervento, indispensabile per la programmazione degli investimenti;
- coordinare la tempistica delle intese regionali con i patti di solidarietà nazionale.

Con riguardo ai patti di solidarietà nazionale si segnala, inoltre, che la legge di bilancio 2017, all'articolo 1, commi da 485 a 501 e da 506 a 508, assegna spazi finanziari agli enti locali, per il triennio 2017-2019, nel limite complessivo di 700 milioni annui (di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica) e alle regioni nel limite complessivo di 500 milioni annui per effettuare spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

Il comma 502 prevede, invece, l'assegnazione di spazi finanziari alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2017-2030, nel limite complessivo di 70 milioni nell'anno 2017 e di 50 milioni di euro annui negli anni dal 2018 al 2030 per ciascuna provincia.

Giova precisare che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni esigibili nell'anno di riferimento, nonché al Fondo pluriennale di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi. Gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento possono, invece, riguardare solo ed esclusivamente impegni esigibili nell'anno di riferimento.

Da ultimo, si precisa che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale sono attribuiti agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. Si ritiene, pertanto, che gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell'ambito dei predetti patti di solidarietà devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell'eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.

A tal fine, il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare investimenti, attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito.

Al riguardo, il successivo comma 507 stabilisce che, qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà previsti dal richiamato D.P.C.M. non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo.

I richiamati impegni di spesa in conto capitale sono, altresì, oggetto di monitoraggio nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata trasmissione delle informazioni da parte dell'ente territoriale, ai sensi del comma 508 del medesimo articolo 1, comporta l'impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta.

Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarietà.

M.1 Intese regionali

Il D.P.C.M. di cui al richiamato comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, disciplina le intese regionali chiarendo che le stesse sono finalizzate a permettere alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di effettuare operazioni di investimento da realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Le operazioni oggetto dell'intesa, ossia la cessione e l'acquisizione di spazi finanziari, devono assicurare, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della predetta legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Ciascun ente territoriale può, comunque, effettuare le operazioni di investimento attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avviano l'iter delle intese regionali, entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno (15 marzo 2017, per il primo anno d'applicazione e 15 febbraio 2018, per il secondo anno d'applicazione), attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali e, al fine di assicurarne la più ampia divulgazione, prevedendo il pieno coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali.

Al riguardo, giova ricordare, preliminarmente, che le richieste si riferiscono a spazi aggiuntivi rispetto a quelli già disponibili per ciascun ente territoriale nel pieno rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Al fine di assicurare, poi, una programmazione di medio-lungo periodo delle opere pubbliche, le richieste/cessioni di spazi finanziari possono essere effettuate per uno o più esercizi successivi al fine di garantire, per il tramite delle intese, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti da realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

L'avviso, predisposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, deve contenere, pertanto, alcune informazioni minime:

- l'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente, nonché la quota accantonata (sempre al netto della quota accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità), destinata, vincolata agli investimenti e la quota libera dell'avanzo stesso;
- il fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
- la quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione;
- l'importo delle richieste/cessioni di spazi finanziari per uno o più esercizi oggetto dell'intesa (fino ad un massimo di 5 anni);
- le modalità di copertura degli investimenti (avanzo di amministrazione e/o ricorso al debito);
- ulteriori informazioni in coerenza ai criteri definiti da ciascuna regione e provincia autonoma, nonché ulteriori modalità applicative.

Giova precisare che l'avviso, predisposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, non può prevedere deroghe alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. A titolo esemplificativo non è possibile prevedere limitazioni agli esercizi finanziari di riferimento dell'intesa (fino ad un massimo di 5 anni), ovvero limitazioni ai criteri prioritari previsti per la ripartizione degli spazi disponibili.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il sistema web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno (15 marzo 2017, per il primo anno d'applicazione e 15 febbraio 2018, per il secondo anno d'applicazione), l'avvenuto avvio delle intese.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni comunicano, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno (30 aprile 2017, per il primo anno d'applicazione e 31 marzo 2018, per il secondo anno d'applicazione), le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (31 maggio 2017, per il primo anno d'applicazione e 30 aprile 2018, per il secondo anno d'applicazione) approvano con delibera di Giunta, previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappre-

sentanti regionali delle autonomie locali, le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili tenendo conto del seguente ordine di priorità:

- a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- b) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'anno dell'intesa stessa;
- c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
- d) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.

Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a), la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo i successivi criteri di cui alle lettere b), c) e d). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire ulteriori criteri e modalità applicative, ferme restando le priorità individuate alle predette lettere a), b), c) e d), le scadenze previste e il rispetto del saldo del territorio regionale.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi finanziari. A tal fine, le predette regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dovranno tener conto:

- prioritariamente delle richieste che pervengono dagli enti che **cedono** spazi finanziari relative ai tempi e alle modalità attraverso le quali ottenere una variazione con effetti positivi (maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica negli esercizi successivi. Resta fermo che la predetta variazione positiva del saldo deve essere distribuita su un minimo di due ad un massimo di cinque anni (la quota del primo anno non può superare il 50 per cento);
- e, se compatibili, delle richieste che pervengono dagli enti che **acquisiscono** spazi finanziari relative ai tempi e alle modalità attraverso le quali ottenere una variazione con effetti negativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica negli esercizi successivi. Resta fermo che la predetta variazione negativa deve essere distribuita su un minimo di due ad un massimo di cinque anni (la quota del primo anno non può essere inferiore al 50 per cento).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a dare evidenza dei tempi e delle modalità di recupero degli spazi finanziari nell'ambito delle richiamate intese regionali, garantendo, altresì, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.

Il richiamato D.P.C.M., prevede, inoltre, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, possono cedere ai propri enti locali, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi.

Entro il medesimo termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (31 maggio 2017, per il primo anno d'applicazione e 30 aprile 2018, per il secondo anno d'applicazione), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, quindi, agli enti locali interessati, i saldi di finanza pubblica rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato aggiorna, quindi, il saldo di finanza pubblica degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno, attraverso l'aggiornamento del modello VARPATTI/17 e suc-

cessivi, disponibile sul richiamato sistema web (<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>). Pertanto, come anzidetto:

- 1) agli enti che cedono spazi finanziari è riconosciuta una variazione con effetti positivi (maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica negli esercizi successivi;
- 2) agli enti che acquisiscono spazi finanziari è riconosciuta una variazione con effetti negativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica negli esercizi successivi.

Si soggiunge che, alle regioni e alle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme d'attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica, fermi restando, però, i richiamati obblighi di comunicazione riferiti al complesso degli enti territoriali delle regioni o della provincia autonoma nei tempi concordati con le predette autonomie speciali.

Si segnala che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni esigibili nell'anno di riferimento, nonché al Fondo pluriennale di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi.

Si ritiene opportuno, altresì, sottolineare che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento devono riguardare solo ed esclusivamente investimenti con impegni esigibili nell'anno di riferimento e non anche il Fondo pluriennale vincolato di spesa.

Gli enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, avendo cura di valorizzare il campo "Tipologia di spazi finanziari":

- con la voce "Intese regionali – Avanzo" nel caso di investimento finanziato da avanzo;
- con la voce "Intese regionali – Debito", nel caso di ricorso a indebitamento.

Da ultimo, si segnala che il comma 506 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, prevede che alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal succitato D.P.C.M. di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, si applicano, nell'esercizio al quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al medesimo articolo

1, comma 475, lettere c) ed e), ossia: 1) divieto di impegnare spese correnti – al netto delle spese per la sanità (per le regioni) in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni dell’anno precedente, ridotti dell’1 per cento (lettera c); divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (lettera e).

M.2 Potere sostitutivo

Il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, disciplina anche il potere sostitutivo dello Stato, di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nell’ipotesi di mancato avvio delle intese, ovvero di interruzione/mancata conclusione delle intese.

Mancato avvio delle intese

Nell’ipotesi di mancato avvio delle intese da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nei termini previsti (15 gennaio di ciascun anno ovvero 15 marzo 2017, per il primo anno d’applicazione e 15 febbraio 2018, per il secondo anno d’applicazione), il potere sostitutivo è esercitato, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento (31 marzo 2017, per il primo anno d’applicazione e 28 febbraio 2018, per il secondo anno di applicazione), il Ministro dell’economia e delle finanze, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, diffida le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano inadempienti ad avviare l’iter delle intese entro il termine perentorio del 15 febbraio del medesimo esercizio (15 aprile 2017, per il primo anno d’applicazione e 15 marzo 2018, per il secondo anno d’applicazione);
- in caso di inadempienza alla predetta data, il Consiglio dei Ministri, sentita la regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da formalizzarsi entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento (28 aprile 2017, per il primo anno d’applicazione e 28 marzo 2018, per il secondo anno d’applicazione), adotta le misure necessarie per avviare l’iter per la redistribuzione degli spazi finanziari, ovvero nomina un apposito commissario, con deliberazione da adottare entro il successivo 15 marzo (15 maggio 2017, per il primo anno d’applicazione e 15 aprile 2018, per il secondo anno d’applicazione);

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero con atto formale del commissario eventualmente nominato, si provvede alla redistribuzione degli spazi finanziari entro il 15 maggio del medesimo esercizio (15 luglio 2017, per il primo anno d'applicazione e 15 giugno 2018, per il secondo anno d'applicazione) comunicandone l'esito agli enti locali interessati e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La deliberazione, ovvero l'atto formale, di redistribuzione degli spazi finanziari, tiene conto delle priorità di cui alle lettere a), b), c) e d) descritte nel paragrafo M.1. Fermo restando il pieno soddisfacimento delle predette priorità descritte nel richiamato paragrafo M.1, a valere sugli spazi finanziari resi disponibili, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari residui, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

Interruzione/mancata conclusione delle intese

Qualora, invece, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avviato l'iter delle intese nei termini previsti (15 gennaio di ciascun anno ovvero 15 marzo 2017, per il primo anno d'applicazione e 15 febbraio 2018, per il secondo anno d'applicazione), non provvedano a trasmettere la prevista comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> (31 marzo di ciascun anno ovvero 31 maggio 2017, per il primo anno di applicazione e 30 aprile 2018, per il secondo anno d'applicazione), ovvero comunichino l'interruzione dell'iter, il potere sostitutivo è esercitato, secondo la seguenti modalità e tempistiche:

- entro il 15 aprile dell'anno di riferimento (15 giugno 2017, per il primo anno d'applicazione e 15 maggio 2018, per il secondo anno d'applicazione), il Ministro dell'economia e delle finanze, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, diffida le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano inadempienti alla predetta data a concludere l'iter delle intese entro il termine perentorio del 30 aprile del medesimo esercizio (30 giugno 2017, per il primo anno d'applicazione e 30 maggio 2018, per il secondo anno d'applicazione);

- in caso di perdurante inadempienza alla predetta data, il Consiglio dei Ministri, sentita la regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da formalizzarsi entro il 15 maggio dell'anno di riferimento (15 luglio 2017, per il primo anno d'applicazione e 15 giugno 2018, per il secondo anno d'applicazione), conclude l'iter per la redistribuzione degli spazi finanziari, ovvero nomina un apposito commissario, con deliberazione da adottare entro il successivo 30 maggio (30 luglio 2017, per il primo anno d'applicazione e 30 giugno 2018, per il secondo anno d'applicazione);
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero con atto formale del commissario eventualmente nominato, si provvede alla redistribuzione degli spazi finanziari entro il 15 giugno del medesimo esercizio (15 agosto 2017, per il primo anno d'applicazione e 15 luglio 2018, per il secondo anno di applicazione), comunicandone l'esito agli enti locali interessati e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La deliberazione, ovvero l'atto formale, di redistribuzione degli spazi finanziari, tiene conto delle priorità e dei criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) descritte nel paragrafo M.1. Fermo restando il pieno soddisfacimento delle predette priorità descritte nel richiamato paragrafo M.1, a valere sugli spazi finanziari resi disponibili, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari residui, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

M.3 Patti di solidarietà nazionale

Il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, prevede, inoltre, che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento non soddisfatte dalle intese regionali, possano essere effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionale, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali.

Al riguardo, l'articolo 1, commi da 485 a 501 e da 506 a 508, della legge di bilancio 2017, assegna spazi finanziari, per il triennio 2017-2019, agli enti locali nel limite complessivo di 700 milioni annui (di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica) e alle regioni nel limite

complessivo di 500 milioni annui per effettuare spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

Le richiamate disposizioni specificano, inoltre, che gli spazi in questione non possono essere richiesti qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2016, cioè ove l'ente consegua, sia in fase di previsione che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Tali spazi finanziari, ai sensi dei richiamati commi da 485 a 489 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, sono assegnati agli enti locali secondo la seguente procedura di concessione che si articola, quanto agli spazi riferibili all'edilizia scolastica, secondo le seguenti fasi:

- 1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno (20 febbraio per il 2017) gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano alla Struttura di missione per il coordinamento degli interventi di edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 2) la Struttura di missione comunica, entro il 5 febbraio di ciascun anno (5 marzo per il 2017), al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale sulla base del seguente ordine prioritario:
 - a) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del D.P.C.M. 27 aprile 2016;
 - b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti già dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano ancora pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2017;
 - c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti già dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano ancora pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2017.

Quanto agli interventi diversi dall'edilizia scolastica (commi 490-493) la procedura di concessione – sostanzialmente identica alla precedente – prevede che:

- 1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno (20 febbraio per il 2017) gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il sistema web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, fornendo, per la quota di spazi non riferita all'edilizia scolastica, le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente;
- 2) entro il 15 febbraio di ciascun anno (15 marzo per il 2017) con decreto del Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è determinato l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale sulla base del seguente ordine prioritario:
 - a) investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, individuati dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e dall'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa. La disposizione in parola è stata introdotta dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244;
 - b) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:
 - 1) dei comuni istituiti nel quinquennio precedente all'anno di riferimento a seguito di fusione; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento;
 - 2) dei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti in possesso di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;

- c) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei precitati commi da 487 a 489;
- d) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa;
- e) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa.

Ferme restando le priorità di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in presenza di richieste pervenute dagli enti locali che superino l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

Si segnala che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni esigibili nell'anno di riferimento, nonché al Fondo pluriennale di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi.

Si ritiene, altresì, opportuno sottolineare che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento devono riguardare solo ed esclusivamente investimenti con impegni esigibili nell'anno di riferimento e non anche Fondo pluriennale vincolato di spesa.

Per l'anno 2017 è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 14 marzo 2017 concernente l'attribuzione degli spazi finanziari a favore degli enti locali in attuazione dell'articolo 1, commi da 485 a 494, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per quanto attiene alle regioni, tali spazi finanziari, ai sensi dei richiamati commi da 496 a 501 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, sono assegnati secondo la seguente procedura di concessione:

- 1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno (20 febbraio per il 2017) le regioni comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il sistema web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, fornendo, per la quota di

spazi non riferita all'edilizia scolastica, le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente;

2) entro il 15 febbraio di ciascun anno (15 marzo per il 2017) con decreto del Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è determinato l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale sulla base del seguente ordine prioritario:

- a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa;
- b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa.

Ferme restando le priorità di cui alle precedenti lettere a) e b), in presenza di richieste pervenute dalle regioni che superino l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

Per l'anno 2017, l'Intesa Conferenza Stato-regioni del 23 febbraio 2017 ha stabilito la ripartizione degli spazi disponibili (500 milioni di euro) tra le regioni a statuto ordinario prevedendo che, al 31 luglio di ciascun anno, ciascun ente adotti gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni per ciascun anno di riferimento per la quota di competenza. Viene altresì specificato che gli investimenti devono essere nuovi o aggiuntivi e, a tal fine, le condizioni che devono essere rispettate sono:

- a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di cui al presente comma;
- b) gli investimenti per l'anno di riferimento devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al presente comma, rispetto agli

impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Si soggiunge, infine, che il precitato D.P.C.M. di cui al comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, introduce la disciplina generale in materia di patti di solidarietà nazionale e relativo avvio dell'iter, specificando il soggetto (Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), i termini di avvio e le modalità, nonché i contenuti minimi delle domande di richiesta/cessione degli spazi finanziari.

In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 1 giugno di ciascun anno provvede ad avviare l'iter dei patti di solidarietà nazionale attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del predetto Dipartimento, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei seguenti criteri prioritari:

- a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- b) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati e approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
- c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati e approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.

Pertanto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono:

- 1) cedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento;
- 2) richiedere, per uno o più esercizi successivi, e per la quota non soddisfatta dalle intese regionali o dai provvedimenti conseguenti all'intervento del potere sostitutivo, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento. La richiesta di spazi finanziari deve contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il sistema web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> le predette domande di cessione/acquisizione degli spazi finanziari, entro il termine perentorio del **15 luglio** di ciascun anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, tenendo conto dei criteri prioritari di cui alle predette lettere a), b) e c).

Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla richiamata lettera a), la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo i criteri di cui alle successive lettere b) e c). In ogni caso, fermo restando il pieno soddisfacimento delle priorità di cui alle predette lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi residui, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali.

Ciò premesso, si segnala che:

- agli enti che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una variazione con effetti positivi (maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di fi-

nanza pubblica nel biennio successivo per un importo annuale pari alla metà della quota ceduta;

- agli enti che acquisiscono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una variazione con effetti negativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica nel biennio successivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il predetto termine del 31 luglio di ciascun anno, aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno.

Gli enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, avendo cura di valorizzare il campo "Tipologia di spazi finanziari":

- con la voce "Patto nazionale – Avanzo" nel caso di investimento finanziato da avanzo;
- con la voce "Patto nazionale – Debito", nel caso di ricorso a indebitamento.

M.4 Tempistica e adempimenti³

Intese regionali

- entro il **termine perentorio del 15 gennaio** di ciascun anno (**15 marzo 2017, nel primo anno d'applicazione e 15 febbraio 2018, nel secondo anno d'applicazione**): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avviano l'iter delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le altre informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, e contestualmente comunicano al Ministero

³ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 229/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della L.r. Sardegna n. 16/2010, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto non è consentito alle regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica, impedendo in tal modo al Ministero dell'economia e delle finanze di effettuare l'attività di monitoraggio del patto di stabilità interno. La piena attuazione del coordinamento della finanza pubblica comporta, infatti, che "la competenza statale non si esaurisca con l'esercizio del potere legislativo, ma implichi anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo" (come già affermato dalla Corte in precedenti sentenze).

dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'avvio dell'iter attraverso il sistema web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire la massima pubblicità delle predette informazioni;

- entro il **termine perentorio del 28 febbraio** di ciascun anno (**30 aprile 2017, nel primo anno d'applicazione e 31 marzo 2018, nel secondo anno d'applicazione**): gli enti territoriali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari;
- entro il **termine perentorio del 31 marzo** di ciascun anno (**31 maggio 2017, nel primo anno d'applicazione e 30 aprile 2018, nel secondo anno d'applicazione**): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute, concludono con atto formale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili, comunicando agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze mediante il sistema web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.

Patti di solidarietà nazionale – incentivati (legge di bilancio 2017)

- entro il **termine perentorio del 20 gennaio** di ciascun anno (**20 febbraio 2017, nel primo anno di applicazione**): gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per l'edilizia scolastica alla Struttura di missione per il coordinamento degli interventi di edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il sistema web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, fornendo, per la quota di spazi non riferita all'edilizia scolastica, le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo

- crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente;
- entro il **5 febbraio** di ciascun anno (**5 marzo 2017, nel primo anno di applicazione**): la Struttura di missione comunica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica da attribuire a ciascun ente locale sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 488 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017;
 - entro il **15 febbraio** di ciascun anno (**15 marzo 2017, nel primo anno di applicazione**): con decreto del Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è determinato l'ammontare dello spazio finanziario, per la quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica, attribuito a ciascun ente locale sulla base delle priorità di assegnazione di cui al comma 492 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2017.

Patti di solidarietà nazionale - disciplina generale

- entro il **1 giugno** di ciascun anno: il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia l'iter dei patti di solidarietà nazionale tramite la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri prioritari di cui al comma 6 dell'articolo 4 del citato D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21;
- entro il **termine perentorio del 15 luglio** di ciascun anno: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le predette domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari;
- entro il **31 luglio** di ciascun anno: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, tenendo conto dei predetti criteri prioritari di cui al comma 6 dell'articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno.

N. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE

L'applicazione delle nuove regole di finanza pubblica potrebbero generare da parte degli enti richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo Dipartimento è necessario pervengano:

- a) per gli aspetti generali e applicativi del nuovo saldo di finanza pubblica, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pareggio.rqs@mef.gov.it; per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@mef.gov.it;
- b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web (si veda in proposito l'allegato ACCESSO WEB/17 alla presente Circolare), all'indirizzo assistenza.cp@mef.gov.it. Per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00/14.00-18.00;
- c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa in materia di nuovo saldo di finanza pubblica e di patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo: igop.segr.rqs@mef.gov.it;
- d) per i chiarimenti in merito agli interventi di edilizia scolastica alla Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica ai seguenti indirizzi e-mail ediliziascolastica@pec.governo.it, scuole@governo.it e sbloccabilancio@governo.it.

Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto i quesiti inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica.

Annotazioni finali

Gli atti amministrativi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilità interno e del pareggio 2015 delle regioni, nonché delle norme sul pareggio di bilancio degli enti territoriali, sono consultabili sul sito Internet di cui all'indirizzo <http://www.rqs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/>.

Il Ragioniere Generale dello Stato